

MODIFICA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO “NINO MARINONE”

Tra

L'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Stefano Geuna, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28/04/2023

e

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Gian Carlo Avanzi debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 14/04/2023 e del Consiglio di Amministrazione in data 21/04/2023

nel seguito congiuntamente definite “Parti” o “Università”

premesso che

- le Università in epigrafe partecipano al Centro Interuniversitario “Nino Marinone”, costituito con atto convenzionale nel 2015 e già rinnovato nel 2019;
- le parti, valutata positivamente l'attività svolta dal Centro fin dalla sua costituzione, ritengono di proseguire ulteriormente nella collaborazione scientifica rinnovando la suddetta convenzione;
- si rende opportuno modificare la convenzione stipulata nel 2019, in adeguamento alle correnti prassi amministrative;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Rinnovo del Centro

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Tra le “Università” rappresentate dai Rettori che intervengono alla presente Convenzione si rinnova il Centro Interuniversitario “Nino Marinone”, nel seguito anche “Centro”, al fine di sviluppare iniziative comuni per la promozione della cultura scientifica.

Il Centro è un'entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, che non ha soggettività giuridica ed il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono.

Art. 2 – Finalità del Centro

Il Centro si propone, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti, anche tramite collaborazione con altri centri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, di:

- promuovere e innovare la ricerca scientifica nel campo delle scienze dell'antichità, della linguistica computazionale, della biblioteconomia, della filologia digitale, dell'informatica umanistica e delle *digital humanities* anche in relazione alle linee guida del PNR 2021-2027 e ai Sustainable Development Goals (SDGs) dell'Agenda 2030.
- promuovere e innovare la didattica universitaria nell'ambito delle scienze dell'antichità, della linguistica computazionale, della biblioteconomia, della filologia digitale, dell'informatica umanistica e delle *digital humanities*;
- contribuire al mantenimento e allo sviluppo della biblioteca digitale digilibLT (Digital Library of Late-Antique Latin Texts) e alla sua progressiva integrazione con altri progetti analoghi italiani e stranieri;

- contribuire alla conservazione delle biblioteche e lasciti librari di area umanistica affidati ai Dipartimenti di Studi Umanistici del Piemonte Orientale e di Torino;
- fungere da luogo di incontro fra studiosi, italiani e stranieri, che si occupano in altre sedi di ricerche analoghe, e da sede di diffusione culturale e divulgativa;
- fungere da punto di contatto fra le istituzioni accademiche ed enti esterni all'Università interessati alla ricerca nell'ambito delle scienze dell'antichità, della linguistica computazionale, della biblioteconomia, della filologia digitale, dell'informatica umanistica e delle *digital humanities*, anche allo scopo di facilitare la disseminazione dei risultati scientifici sul territorio con l'obiettivo di incrementare gli sbocchi occupazionali di giovani laureati e studiosi in formazione.

Tali fini sono perseguiti:

- mediante la ricerca, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti (persone fisiche o giuridiche), di finanziamenti per lo svolgimento di ricerche sperimentali;
- mediante l'organizzazione di opportune iniziative scientifiche, culturali, didattiche e divulgative;
- mediante il finanziamento di borse di dottorato, di borse di avviamento all'attività di ricerca e di assegni di ricerca destinate a studiosi in formazione nell'ambito delle scienze dell'antichità, della linguistica computazionale, della biblioteconomia, della filologia digitale e dell'informatica umanistica;
- attraverso il sostegno di iniziative di alta formazione (scuole residenziali, *summer schools*) nell'ambito delle discipline sopra menzionate;
- attraverso il sostegno a progetti di informatica umanistica aventi come specifico ambito di sviluppo le scienze dell'antichità, la filologia digitale, la biblioteconomia, la linguistica computazionale e le *digital humanities*;
- mediante l'apertura di canali di collaborazione con le istituzioni e con il mondo dell'industria privata, in particolare dell'editoria.

Tali attività sono disciplinate dai contratti e dalle convenzioni di volta in volta pertinenti e sottoposti al controllo degli organi a ciò preposti.

Il Centro persegue le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali delle Università aderenti.

Le istituzioni universitarie che sottoscrivono la presente convenzione o che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del Centro, attraverso il sostegno di specifici progetti.

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali, europei e sovranazionali solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro saranno attribuiti ai Dipartimenti/Strutture interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

Art. 3 Composizione del Centro

All'atto del rinnovo afferiscono al Centro i sotto indicati Dipartimenti delle Università convenzionate:

- per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale: Dipartimento di Studi Umanistici
- per l'Università degli Studi di Torino: Dipartimento di Studi Umanistici, Dipartimento di Giurisprudenza.

Possono aderire al Centro altri Dipartimenti o Strutture delle Università contraenti, previa deliberazione del Comitato Direttivo adottata a maggioranza dei suoi componenti.

Possono aderire al Centro altre Università previa deliberazione del Comitato Direttivo adottata a maggioranza dei suoi componenti. L'adesione di altre Università viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.

Possono anche aderire docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico amministrativo, operanti nelle Università contraenti, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'art. 2.

Possono inoltre collaborare alle attività del Centro studiosi e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i alle Università contraenti, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'art. 2.

Le adesioni individuali e le richieste di collaborazione vengono presentate al Direttore e sono vagliate e accettate a maggioranza dal Comitato Direttivo. Esse sono valide fino al rinnovo della Convenzione.

Il collaboratore esterno non può in ogni caso ricoprire incarichi di gestione.

Art. 4 - Sede amministrativa del Centro

Il Centro ha sede, ai solo fini organizzativi e amministrativi, presso il Dipartimento di afferenza del Direttore.

Il Dipartimento sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e strumentali.

In caso di trasferimento del docente ad altro Ateneo, il Comitato Direttivo procederà alla nomina di un nuovo Direttore.

Art. 5: Funzionamento del Centro e beni inventariabili

Le attività del Centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i programmi approvati dal Comitato Direttivo, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale dei Dipartimenti/Strutture cui afferiscono gli aderenti al Centro, previo accordo con i medesimi.

Le parti, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini, per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali appositamente individuati.

Le Università, compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione pluriennale possono mettere a disposizione del Centro per il suo funzionamento e per il funzionamento dei progetti avviati, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico.

Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento/Struttura afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza. Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario del Dipartimento/Struttura che ha provveduto all'acquisto, con apposita menzione della destinazione all'attività di esso e le relative transazioni risulteranno dal bilancio dell'Ateneo.

In caso di scioglimento, anche anticipato, del Centro i beni concessi in uso per le attività del Centro sono riconsegnati alle strutture che li hanno concessi; i beni acquistati per lo svolgimento delle attività dal Centro sono ripartiti tra le Università convenzionate con deliberazione del Comitato Direttivo e con decreto del Rettore della sede amministrativa, sentiti i Rettori degli Atenei convenzionati per valutare le esigenze della ricerca scientifica.

Art. 6: Gestione amministrativa e finanziamenti

Il Centro non ha soggettività giuridica ed è privo di autonomia patrimoniale in quanto si configura quale struttura organizzativa dell'Ateneo presso cui si trova il Dipartimento sede amministrativa.

Esso non dispone di organico, non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario) e opera mediante finanziamenti provenienti:

- dai contributi annui eventualmente assegnati dai Dipartimenti e altre strutture universitarie aderenti al Centro, la cui misura è stabilita dai singoli Dipartimenti, strutture Dipartimentali e altre strutture dei citati Atenei, e di altri centri, istituti ed enti pubblici e privati;
- da fondi eventualmente conferiti dalle Università contraenti;
- da eventuali contributi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, da altri Ministeri, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche o da Enti pubblici o privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
- da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
- da atti di liberalità.

Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

La gestione amministrativo contabile del Centro è informata ai principi regolamentari e organizzativi dell'Ateneo a cui appartiene il Dipartimento sede amministrativa.

I fondi assegnati al Centro in forma indivisa, e relativi ad iniziative comuni, affluiscono all'Ateneo sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro, e sono gestiti secondo le disposizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della sede amministrativa.

Su proposta del Comitato Direttivo del Centro, parte delle risorse finanziarie eventualmente acquisite attraverso le attività svolte nell'ambito del Centro da singoli Atenei convenzionati, attraverso le Sezioni specifiche, possono essere trasferite dalla sede Amministrativa ai suddetti Atenei, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del Centro, e gestite direttamente dalle stesse, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti di Amministrazione e Contabilità.

Le attività del Centro potranno essere avviate solo nel caso in cui sia espressamente garantita la relativa sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria. Nel caso in cui tali attività vengano svolte sulla base di progetti finanziati da soggetti terzi, ciascun Ateneo convenzionato, che collaborerà allo svolgimento delle suddette attività, è responsabile per la parte di competenza del corretto svolgimento dell'attività scientifica nonché della relativa sostenibilità finanziaria.

È obbligo del Direttore del Centro garantire la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria di tutte le iniziative svolte nell'ambito del Centro; il Direttore potrà avviare tutte le azioni ritenute opportune e/o necessarie a garantire il corretto svolgimento delle attività e la loro sostenibilità.

Le attività svolte sulla base di contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati, ivi compresa la relativa gestione, sono svolte secondo quanto previsto dai Regolamenti vigenti dell'Ateneo sede amministrativa del Centro.

Le attività connesse all'acquisizione di beni o servizi necessari per lo svolgimento delle attività svolte nell'ambito del Centro verranno gestite dall'Ateneo sede amministrativa, nel rispetto dei rispettivi regolamenti in materia.

I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti/Strutture interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

Art. 7: Organizzazione del Centro

Sono organi del Centro:

- il Comitato Direttivo, organo collegiale di programmazione, gestione e di indirizzo dell'attività scientifica;
- il Direttore, organo monocratico del Centro a cui competono poteri di impulso, poteri gestionali e di rappresentanza.
- il Comitato Scientifico, organo di indirizzo delle attività scientifiche;
- il Vice-Direttore.

La carica nei suddetti organi è a titolo gratuito.

Art.8: Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è costituito da almeno due rappresentanti di ciascuno degli Atenei partecipanti, nominati secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti interni ed afferenti ai Dipartimenti che aderiscono al Centro.

In ogni caso gli Atenei firmatari dovranno essere rappresentati nell'organo collegiale in misura paritetica.

È presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Direttore.

Esso si riunisce in via ordinaria, a seguito di convocazione da parte del Direttore, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti su preciso ordine del giorno. La verbalizzazione viene condotta dal Segretario della riunione, che viene di volta in volta scelto fra i membri del Comitato Direttivo.

Dura in carica 5 anni e il suo mandato coincide con quello del Direttore.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando vi partecipi almeno la metà più uno dei componenti; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Direttore. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del Comitato.

Per la discussione di determinati argomenti, il Comitato Direttivo può invitare alla riunione persone esterne.

I compiti dell'organo sono i seguenti:

- elegge al proprio interno il Direttore;
- discute le linee di indirizzo dell'attività scientifica e delle varie attività del Centro;
- approva il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo e la relazione amministrativa e scientifica annuale presentata dal Direttore da trasmettere agli Atenei convenzionati;
- propone le modifiche alla convenzione istitutiva da sottoporre all'approvazione degli organi competenti degli Atenei convenzionati;
- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque conferiti;
- discute e coordina i programmi di lavoro;
- vaglia e approva le richieste di adesione;
- vaglia e approva la relazione annuale di cui all'art.9;
- delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica agli Atenei convenzionati per gli adempimenti conseguenti.

Art. 9: Il Direttore

Il Direttore è eletto al proprio interno dal Comitato Direttivo tra i docenti di ruolo e i ricercatori confermati degli Atenei italiani aderenti che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. Una volta eletto, il Direttore è nominato dal Rettore dell'Ateneo di appartenenza, che assume anche, per il tramite del Dipartimento di afferenza del Direttore, la sede amministrativa del Centro. Il Direttore dura in carica 5 anni.

Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro previa delibera del Comitato Direttivo.

Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni:

- sentito il parere del Comitato Direttivo nomina il Vice-Direttore tra i componenti del Comitato stesso che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- coordina e sovrintende le attività del Centro;
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato Direttivo;
- predispone il piano annuale di spesa e il bilancio consuntivo sottoponendoli all'approvazione del Comitato Direttivo;
- predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da trasmettere (previa approvazione del Comitato Direttivo) agli Atenei convenzionati;
- trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti relativi all'ordinazione e al pagamento di quanto occorre al funzionamento del Centro in conformità con i criteri di impiego stabiliti dal Comitato Direttivo.

Art. 10: il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l'organo di indirizzo delle attività scientifiche del Centro e propone al Comitato Direttivo le linee generali dell'attività scientifica e culturale del Centro.

Il Consiglio Scientifico è composto dal personale di ricerca che ha presentato la richiesta di adesione al Centro, formalizzata con delibera del Dipartimento di afferenza e da eventuali altri soggetti individuati dal Comitato Direttivo tra i collaboratori di cui al precedente art.3.

Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Direttore e si riunisce almeno una volta l'anno.

Art. 10: il Vice-Direttore

Il Vice-Direttore collabora con il Direttore nell'espletamento dei compiti di quest'ultimo. Assume la veste di Direttore Vicario per sostituire il Direttore nei casi di assenza o impedimento.

Art. 11: Collaborazioni con altri Enti

Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con Dipartimenti, altri centri e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri che abbiano per fine o comunque svolgano attività compatibili con le finalità del Centro. Tali relazioni potranno essere formalizzate, su proposta del Comitato Direttivo, secondo le procedure previste dalle disposizioni e dai regolamenti vigenti presso l'Ateneo sede del Centro.

Art. 12: Modifiche della convenzione

Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, su proposta del Comitato Direttivo e previa approvazione degli Organi Accademici degli Atenei contraenti, nel rispetto della normativa inerente i centri interuniversitari.

Art. 13: Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro

Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.

Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

Ciascuna Università assicura al proprio personale o equiparato, impegnato nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, gli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative vigenti

in materia di sicurezza, inerenti alla formazione, all'informazione, all'addestramento e alla sorveglianza sanitaria. Le Università si scambiano i nominativi dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e protezione, affinché i referenti della sicurezza delle Università possano definire azioni di coordinamento della sicurezza e della sorveglianza sanitaria. Il personale di ciascuna Università che si recherà presso una sede dell'altra per l'esecuzione delle attività relative alla presente convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede ospitante, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

Art. 14: Coperture assicurative

Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il proprio personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Ciascuna Università convenzionata dà atto che il proprio personale è in regola con le coperture assicurative sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre Università convenzionate e al Direttore del Centro, su segnalazione dei propri dipartimenti, l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Ateneo, su segnalazione dei propri Dipartimenti, comunicherà per iscritto agli altri Atenei convenzionati e al Direttore del Centro ogni variazione del personale sopravvenuta nel corso dell'anno.

Art. 15: Obblighi di riservatezza

Gli Atenei convenzionati si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

Art. 16: Diritto di proprietà intellettuale

Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi.

Il Comitato Direttivo può farsi promotore, presso le Università coinvolte, del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto degli aventi diritto di ciascuna Università aderente.

Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

Art. 17: Durata e rinnovo

La presente convenzione ha la durata di cinque anni a partire dalla stipula.

Essa è rinnovabile con accordo scritto tra le Parti, approvato dai competenti organi, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione, di cinque anni in cinque anni.

Art. 18: Recesso

Gli Atenei aderenti possono liberamente recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal Centro mediante comunicazione scritta indirizzata ai Rettore degli Atenei aderenti e in conoscenza al Direttore del Centro a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC, con almeno 90 giorni di preavviso.

Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Comitato Direttivo.

Art. 19: Trattamento dei dati personali

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e alla rispettiva normativa nazionale di settore.

Art. 20: Controversie

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Gli Atenei contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione od esecuzione della presente convenzione.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Università convenzionate nel corso di durata del Centro è competente il giudice, indicato per legge, del luogo in cui ha sede legale l'Ateneo sede amministrativa del Centro.

Art. 21: Spese, bollo e firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt.1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt.2702 e 2704 c.c. e l'art.2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale".

Sarà registrato in caso d'uso e a tasa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n.02/2003 e successive integrazioni).

Art. 22: Norme di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia ed ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro.